

Abstract. *Aderendo al recente orientamento giurisprudenziale in tema di danni da emotrasfusioni, affermatosi con la nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione dell'11 gennaio 2008, n. 576, il Tribunale di Perugia qualifica la responsabilità del Ministero della Salute per i danni conseguenti da infezione da HCV, contratta da soggetto emotrasfuso per omessa vigilanza da parte dell'Amministrazione sulla sostanza ematica e sugli emoderivati, ex art. 2043 c.c. Di conseguenza, la prescrizione ha durata quinquennale e decorre dalla proposizione della relativa domanda di indennizzo, essendo ragionevole ipotizzare che in tale momento la vittima del contagio abbia avuto una sufficiente percezione della malattia, del tipo di malattia e delle possibili conseguenze dannose.*

Nel caso di specie, essendo la domanda di indennizzo presentata 6 anni prima della notificazione dell'atto di citazione e non risultando alcun atto interruttivo della prescrizione, il Tribunale ritiene prescritta la domanda di risarcimento del danno già all'atto dell'esercizio dell'azione e, pertanto, rigetta la domanda dell'attore. Tenendo conto però della particolare natura della decisione, fondata su un principio di recente stabilizzazione, compensa tra le parti le spese di lite.

* * * * *

TRIBUNALE DI PERUGIA

1ª Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Perugia, dott. XXX, in funzione di giudice monocratico, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate nel verbale che precede, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. XXXX/XXXX tra:

XXXX, rappresentato e difeso dall'Avv. XXX ed elettivamente domiciliato in XXX in via XXXX n.X coma da delega in atti; attore

contro

Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, rappr.to e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, ex lege domiciliato presso la sede in Perugia, via XXX n.X; convenuto

Oggetto: risarcimento del danno.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il XX.X.XXXX, XXXX ha citato in giudizio il Ministero della Salute (già Ministro della Sanità) in persona del Ministro pro tempore affinché il Tribunale di Perugia accerti e dichiari la responsabilità extracontrattuale del Ministero della Salute, ex art. 2050 o 2043 c.c., in relazione all'avvenuta contrazione dell'HCV da parte dell'attore in conseguenza della terapia emotrasfusionale subita nel XXXX e, per l'effetto, condanni il convenuto Ministero della Salute (già Ministero della Sanità) a risarcire integralmente tutti i danni "patrimoniali ed extrapatrimoniali" subiti dall'attore pari ad € 125.780,20 o nella misura maggiore o minore da accertare in corso di causa.

Si è costituito in giudizio Ministero della Salute che ha chiesto in via preliminare dichiarare prescritto il credito azionato.

Va premesso in tema di danni da emotrasfusione è di recente intervenuta la sentenza delle Sez. Unite della Corte di Cassazione (n. 576 del 11/01/2008 Estensore Segreto A., Volpe contro Usl 42 Napoli ed altro) che hanno da un lato qualificato la responsabilità del Ministero della Salute ex art. 2043 c.c. (*"... Pur essendo indubbio il connotato della pericolosità insito nella pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati, ciò non si traduce nella pericolosità anche della correlata attività di controllo e di vigilanza cui è tenuto il Ministero della salute; ne consegue che la*

responsabilità di quest'ultimo per i danni conseguenti ad infezione da HIV e da epatite, contratte da soggetti emotrasfusi per omessa vigilanza da parte dell'Amministrazione sulla sostanza ematica e sugli emoderivati, è inquadrabile nella violazione della clausola generale di cui all'art. 2043 cod. civ. e non in quella di cui all'art. 2050 cod. civ. ...) e dall'altro, in tema di prescrizione, stabilito di conseguenza la durata quinquennale del termine e la decorrenza secondo il seguente principio di diritto:

“Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma dell'art. 2935 c.c., e art. 2947 c.c., comma 1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione di conoscenze scientifiche (a tal fine coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui all'art. 4 della legge n. 210 del 1992, bensì con la proposizione della relativa domanda amministrativa)”.

In motivazione si collega l'inizio della prescrizione proprio dalla proposizione della domanda di indennizzo:

“... Inoltre è illogico ritenere che il decorso del termine di prescrizione possa iniziare dopo che la parte si è comunque attivata per chiedere un indennizzo per lo stesso fatto lesivo, pur nella diversità tra diritto all'indennizzo e diritto al pieno risarcimento di tutte le conseguenze del fatto dannoso.

Tenuto conto che l'indennizzo è dovuto solo in presenza di danni irreversibili da vaccinazioni, emotrasfusioni o somministrazione di emoderivati, appare ragionevole ipotizzare che dal momento della proposizione della domanda amministrativa la vittima del contagio deve comunque aver avuto una sufficiente percezione sia della malattia, sia del tipo di malattia che delle possibili conseguenze dannose, percezione la cui esattezza viene solo confermata con la certificazione emessa dalle commissioni mediche...”

Nel caso in esame il momento in cui l'attore ha percepito il danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo della p.a. convenuta può identificarsi con quello in cui ha presentato la domanda di indennizzo: dalla lettura dell'atto di citazione emerge che la domanda è stata operata in data XX.X.XXXX.

Poiché l'atto di citazione è stato notificato solo il XX.X.XXXX e non risultando prodotti atti interruttivi della prescrizione quanto alla domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., deve ritenersi che il termine quinquennale di prescrizione fosse già prescritto all'atto dell'esercizio dell'azione. Pertanto, l'eccezione di prescrizione deve essere accolta e rigettata la domanda dell'attore.

Tenuto conto della particolare natura della decisione, fondata su un principio di diritto di recente stabilizzazione, sussistono giustificati motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con atto di citazione notificato il XX.X.XXXX da XXXX nei confronti di Ministero della Salute (già Ministero della Salute) in persona del Ministro pro – tempore, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:

- Rigetta la domanda;
- Dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Perugia, lì 25 novembre 2009

Il Giudice
Dott. XXXX